

Legge regionale 04 luglio 1979 , n. 35 - TESTO VIGENTE dal 28/10/2010

Norme modificative ed integrative delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi tellurici del 1976 e di altre leggi regionali d' intervento.

Art. 15

L' esame di competenza dei gruppi di cui all' articolo 7, lettera b) della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni, laddove particolari esigenze di natura funzionale lo richiedano, potrà essere affidato dal Sindaco alla Commissione edilizia comunale, integrata con due esperti nominati dal Consiglio comunale.

In tal caso verrà corrisposto ai componenti un compenso da determinarsi mediante decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, sentita la Commissione consiliare speciale; gli oneri derivanti saranno a carico della Regione.